N. R.G. 11681/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi — Presidente

dott.ssa Lisa Torresan — Giudice relatore ed estensore

dott. Fabio Doro — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **11681/2022** promossa da:

Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Fiscon Roberto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Via Tommaseo n 68

- parte attrice -

contro

Controparte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Angelillis Andrea, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso, Via Appiani n. 26

- convenuto -

Conclusioni di parte attrice

"premesse le declaratorie del caso, previo rigetto di tutte le domande, eccezioni e/o richieste avversarie in quanto anche inammissibili poiché tardive, irrilevanti ed infondate, accertato che il convenuto *Controparte_1* *in qualità di amministratore della fallita società* *Parte_1* *ha posto in essere i fatti di responsabilità descritti nella parte espositiva dell'atto di citazione, dichiararsi la responsabilità del medesimo verso la società e i creditori sociali ai sensi degli artt. 146*

Fallimenti e Società.it

l.fall., 2476, 2484, 2485, 2486 e 2043 c.c. e per l'effetto condannarsi il convenuto a risarcire il danno cagionato, nella misura di € 2.009.000,00, per le causali di cui alla parte espositiva dell'atto di citazione, e comunque nella misura che risulterà in corso di causa o, infine, nella misura che il Tribunale riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Con rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate a far data dal compimento degli illeciti o dalla data del fallimento.

Con rifusione di spese e compensi".

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, per tutti i motivi esposti:

Nel merito:

- rigettare le domande tutte formulate dal Parte_1 *perché infondate in fatto e diritto e non provate, con ogni consequenziale provvedimento e statuizione;*

- condannare Parte_1 *in persona del curatore, al pagamento dei compensi e delle spese di lite;*

In via istruttoria:

- disporsi l'acquisizione del fascicolo cautelare avanti al Tribunale di Venezia, R.G. 361/2022;

- disporre la rinnovazione della CTU con altri consulenti.

Ragioni di fatto e di diritto

Il Parte_1 debitamente autorizzato dal Giudice delegato (doc. n. 1 di parte attrice), evocava in giudizio Controparte_1 che aveva rivestito la carica di amministratore unico della società dalla sua costituzione sino alla dichiarazione di fallimento, proponendo nei suoi confronti azione di responsabilità, sociale e dei creditori, ex art. 146 l. fall.

A fondamento della domanda, la curatela esponeva che la società, dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. 115/2021 del 27.10.2021, era stata costituita nel 2009 tra i coniugi CP_1 [...] (titolare del 90% del capitale sociale) ed Persona_1 (titolare del restante 10%) ed operava nel settore della gestione di asili nido e scuole materne in lingua inglese.

Deduceva che, nel 2010, gli stessi soci avevano costituito un'altra società, denominata Kid's Home, che svolgeva attività di scuola primaria, sempre in lingua inglese.

Rappresentava che, nel luglio 2017, era stata realizzata un'operazione straordinaria, nell'ambito della quale Kid's Home era stata fusa per incorporazione in Parte_1 e, contestualmente, si era proceduto ad una scissione parziale della società Parte_1 risultante dalla fusione, in favore della neo costituita [...]

[...

[...]

Fallimenti e Società.it

CP_2 partecipata dai medesimi soci, anch'essa dedita alla gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie parificate in lingua inglese.

Così ricostruita l'operazione, la curatela sosteneva che la scissione parziale fosse stata congegnata dall'amministratore in conflitto di interessi, allo scopo di distrarre dalla società Pt_1 cot tutto l'attivo, conferito nella beneficiaria CP_2 per sottrarlo ai creditori sociali e trarne un ingiusto profitto.

Segnatamente, imputava all'amministratore:

- di non avere redatto la relazione sul valore effettivo del patrimonio trasferito a CP_2 e di quello rimasto in capo alla società scissa: adduceva che tale omissione, seppur avvenuta con il consenso di entrambi i soci e quindi in conformità a quanto previsto dall'art. 2506 ter cc, aveva il precipuo fine di occultare ai creditori i valori del patrimonio ceduto;
- di avere falsamente rappresentato la situazione patrimoniale di Parte_1 al momento della scissione, facendo figurare il patrimonio netto risultante dalla cessione come positivo per 11.561,00 laddove invece, operate le dovute rettifiche, era negativo per oltre un milione di euro;
- di avere così sostanzialmente privato la società scissa di tutta la componente attiva del proprio patrimonio, lasciandola successivamente "morire" gravata da ingenti debiti, prevalentemente nei confronti dell'erario e degli istituti previdenziali;
- di avere inoltre trasferito alla società beneficiaria degli elementi attivi dal valore effettivo assai superiore rispetto a quello indicato in bilancio, nel quale il valore era indicato in euro 440.888,00 ;
- di avere ceduto, lo stesso giorno della scissione, le proprie partecipazioni nella società beneficiaria all'ingente importo di euro 3.382.425,00, essendo quindi dimostrato che il valore effettivo del patrimonio ceduto alla società CP_2 ra di gran lunga superiore a quello dichiarato nel progetto di scissione.

La curatela assumeva dunque che la scissione avesse natura distrattiva e avesse cagionato un danno al patrimonio sociale e ai creditori, danno che quantificava nell'importo di euro 1.900.000,00, pari alla differenza tra il patrimonio contabile apparente della società scissa e quello effettivo.

* * *

Quale secondo addebito, la curatela esponeva che, nel 2018, CP_1 aveva distratto l'importo di euro 109.000,00, giudizialmente riconosciuto in favore della società Parte_1 a titolo di risarcimento del

Fallimenti e Società.it

danno all'esito di una controversia per responsabilità professionale intrapresa contro tale Arch. CP_3 ma versato dall'amministratore sul suo conto corrente personale anziché su quello della società.

Precisava che CP_1 aveva imputato tale distrazione patrimoniale alla restituzione di alcuni finanziamenti soci erogati in favore della società, che tuttavia dovevano ritenersi postergati ex art. 2467 cc.

* * *

Così inquadrate le condotte di *mala gestio* imputate al convenuto, il fallimento rappresentava che il presente giudizio era stato preceduto da un ricorso per sequestro conservativo *ante causam*, nell'ambito del quale il Giudice aveva concesso la misura cautelare sino alla concorrenza dell'importo di euro 140.000,00, ritenendo adeguatamente supportata la pretesa esclusivamente in relazione al secondo addebito, e reputando invece che non fosse corretta né sufficientemente provata la quantificazione del danno conseguente al primo addebito.

* * *

CP_1 nel costituirsi in giudizio, asseriva che l'operazione di scissione non era stata realizzata in frode ai creditori o al patrimonio sociale ma rispondeva all'esigenza di aprire le società a nuovi soci finanziatori. Precisava che un Fondo estero, denominato "Fondo Providence", si era reso disponibile a finanziare il progetto sociale tramite una società veicolo, ossia la società NACE, alla quale CP_1 contestualmente alla scissione, aveva ceduto una significativa quota delle proprie partecipazioni nella società CP_2

Contestava di avere falsamente rappresentato la situazione patrimoniale della società scissa.

Deduceva di avere utilizzato il denaro ricavato dalla vendita delle sue partecipazioni in CP_2 per ripianare i debiti della scissa Parte_1 come dimostravano i versamenti effettuati sul conto della società scissa da parte dei due soci, successivamente alla scissione e alla vendita delle quote, per oltre 470.000,00 euro.

Proseguiva affermando che, inizialmente, era stato nominato amministratore di CP_2 a, a seguito di contrasti insorti con il nuovo socio, era stato revocato dalla carica ed aveva poi ceduto la residua quota delle partecipazioni a sé intestate.

* * *

Fallimenti e Società.it

Quanto al secondo addebito, precisava che l'importo riconosciuto dall'Autorità Giudiziaria a titolo di risarcimento del danno in favore della società era stato pagato dalla Compagnia Assicuratrice dell'Arch. *CP_3* solo nel 2018, quando *Parte_1* era già inattiva e priva di un conto corrente, e quindi le somme erano state inizialmente versate in favore del legale della società, quale depositario, e solo successivamente riversate sul proprio conto corrente a titolo di parziale restituzione dei numerosi finanziamenti erogati in favore della società stessa. Contestava la postergazione e chiedeva che il proprio credito fosse compensato ex art. 56 l. fall con l'eventuale credito risarcitorio o restitutorio vantato dalla curatela.

Concludeva per il rigetto delle domande attoree.

* * *

La causa è stata istruita mediante CTU contabile affidata al dott. *Persona_2* .

* * *

La domanda è fondata, per le ragioni che seguono.

La scissione è, come noto, un'operazione straordinaria, la cui deliberazione compete all'assemblea dei soci, ancorché l'operazione sia gestita dall'amministratore.

La scissione costituisce dunque uno strumento lecito, che comporta -per sua intrinseca natura- la ripartizione del patrimonio sociale tra due o più società, coinvolte nella scissione. È quindi possibile che la beneficiaria risulti titolare, all'esito della cessione, di una considerevole parte dell'attivo, superiore alle passività contestualmente attribuitile; la garanzia dei creditori è tutelata dall'espressa previsione dell'art. 2506 *ter* cc, che prevede la responsabilità solidale delle società risultanti dalla scissione, nei limiti del valore del patrimonio loro assegnato o rimasto, per i debiti non soddisfatti della società scissa.

Da quanto ora esposto consegue che l'avere realizzato una scissione che preveda una distribuzione dell'attivo non equilibrata, rispetto al passivo, tra le due società risultanti dalla scissione non può integrare, di per sé, un illecito gestorio, essendo attuazione di uno strumento lecito e previsto dall'art. 2506 *ter* cc.

In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, che ha avuto modo di precisare: "*Posto cioè che, in base a tale norma di legge, i creditori della società scissa continuano, anche dopo l'atto di scissione, a confidare sulle medesime garanzie patrimoniali che assistevano prima dell'atto le loro ragioni (a differenza dei creditori successivi, i quali certo non*

Fallimenti e Società.it

possono aver fatto affidamento su un patrimonio che la società non aveva più), non può ritenersi sufficiente alla affermazione di una responsabilità dell'amministratore alla stregua del disposto dell'art.2394 cod.civ. il solo fatto della diminuzione patrimoniale della società scissa conseguente alla scissione, occorrendo invece che chi afferma tale responsabilità dimostri la sussistenza di un danno effettivamente subito dai creditori a causa dell'atto stesso." (Cass. Civ. n. 7914/2015)

Dai principi ora esposti discende che, per poter integrare un atto di *mala gestio*, l'operazione di scissione deve essere contraddistinta da elementi tali che consentano di tacciarla come illecita, fraudolenta o comunque posta in essere in violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, non essendo sufficiente una mera comparazione dei valori dell'attivo e del passivo, ed essendo invece necessario operare una valutazione in concreto dalla quale si evinca che l'operazione, per come congegnata, ha comportato l'effetto di depauperare i creditori o il patrimonio sociale (cfr., in tal senso, Cass. Pen n. 3745/2021), cagionando un pregiudizio ulteriore rispetto alla mera differenza tra le componenti attive e passive delle quali la società scissa era titolare prima e dopo la cessione.

* * *

Chiarito quanto sopra, ritiene il Tribunale che l'istruttoria svolta abbia confermato la natura illecita dell'operazione di scissione deliberata nel 2017 da *Parte_1* (i cui soci erano, all'epoca, *CP_1* e la moglie *Persona_1* e attuata dall'amministratore *CP_1* odierno convenuto.

Segnatamente, la CTU espletata in corso di causa, all'esito di accurate indagini, svolte nel pieno rispetto del contraddittorio, ha effettivamente rilevato che la situazione patrimoniale redatta dall'amministratore nel progetto di scissione (doc. n. 9 di parte attrice) non era veritiera, e faceva apparire il patrimonio della scissa *Parte_1* come positivo per euro 11.561,00, laddove invece doveva ritenersi negativo per oltre un milione di euro.

In particolare, il CTU ha operato le seguenti rettifiche:

- Immobilizzazioni: nel progetto di scissione le immobilizzazioni rimaste in capo a *Parte_1* risultavano iscritte per il valore di 616.814,00, dei quali 572.605 per immobilizzazioni immateriali, 43.959 per immobilizzazioni materiali ed euro 250 per immobilizzazioni finanziarie. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, dichiarava di non avere rinvenuto alcun bene in *Pt_1 [...]* e di avere quindi provveduto ad azzerare integralmente il valore delle immobilizzazioni,

Fallimenti e Società.it

deducendo di non essere stata in condizione di verificare le immobilizzazioni immateriali (imputate a presunte spese di costituzione società, spese di ampliamento pubblicità ed altri oneri pluriennali), in ragione della totale assenza di documentazione sociale quanto a Kid's Home e della difficoltà di ricostruire la contabilità di *Parte_1* la cui documentazione era ferma al 2016.

Il CTU ha premesso che, dal progetto di fusione, non era possibile comprendere analiticamente quali cespiti fossero stati assegnati alla beneficiaria e quali invece fossero rimasti in capo alla società scissa, non essendo dunque possibile , in assenza di adeguata documentazione contabile, ricostruire le consistenze patrimoniali delle società interessate dalla scissione.

Ha osservato che, dalla lettura del progetto di fusione, emergeva in ogni caso che, con l'operazione di scissione, a *CP_2* era stato ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di gestione scolastica, comprensivo dunque di tutti i cespiti e beni immateriali dedicati a tale attività, limitandosi *Parte_1* a mantenere la titolarità di un modesto ramo aziendale nel settore della ristorazione concesso in affitto, il cui valore è stato in ogni caso reputato assai ridotto, considerato il modesto canone mensile percepito dalla stessa *Parte_1* per l'affitto del ramo di azienda, pari ad euro 500,00 mensili.

Il CTU ha quindi ritenuto incongruente con il progetto di scissione l' iscrizione di immobilizzazioni immateriali per oltre 500 mila euro, osservando che tali immobilizzazioni rappresentavano circa il 93% del valore totale delle immobilizzazioni iscritte a bilancio e risultavano costituite per la maggior parte del loro valore da oneri pluriennali, ossia da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se *"(i) ne è dimostrata la loro utilità futura; (ii) esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; (iii) è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità*" (pag. 22 CTU) .

Secondo quanto coerentemente osservato dal CTU, le immobilizzazioni materiali avrebbero potuto essere valorizzate nel bilancio solo sul presupposto della continuità aziendale, situazione diversa dal caso in esame, nel quale l'azienda non era condotta dalla società scissa ma dalla beneficiaria.

Fallimenti Società.it

Il CTU ha poi rilevato che la prospettazione della convenuta si rivelava contraddittoria nella parte in cui da un lato affermava che il patrimonio della società scissa era stato privato delle immobilizzazioni (che riconosceva essere state tutte cedute alla beneficiaria) ma dall'altro non aderiva alla rettifica del valore iscritto nella situazione patrimoniale allegata al progetto di bilancio, dal quale invece risultava che la società scissa avesse mantenuto nel proprio patrimonio immobilizzazioni immateriali di elevato valore.

Il CTU ha poi efficacemente replicato alle osservazioni del CTP, il quale riteneva che la cifra di euro 616.814 fosse riportata al lordo dei fondi di ammortamento, ed ha invece rilevato: *" Nella comparsa di costituzione parte convenuta erroneamente considera il valore delle immobilizzazioni immateriali di* Parte_1 *(ante-fusione) per la quota trasferita alla società beneficiaria e pari ad euro 258.858 (lordo euro 469.214 meno fondo ammortamento euro 210.356). La curatela invece correttamente ha considerato l'importo di euro 616.814,00 quale importo riferito a tutte immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie)" (*pag. 20-21 CTU).

- Crediti: nel progetto di scissione i crediti attribuiti alla società scissa ammontano a complessivi euro 2.295.812, di cui euro 1.094.807 riferiti a Kid's Home ed euro 1.210.005 riferiti a Parte_1
La Curatela ha rettificato l'ammontare dei crediti ad euro 935.444, inizialmente indicando come integralmente inesigibili i crediti riferiti a Kid's Home (in mancanza delle scritture contabili) e riducendo di circa euro 274.000 i crediti riferiti a Parte_1 sulla base degli incassi accertati.
Nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha rilevato che tale ricostruzione non era conforme rispetto al contenuto del prospetto allegato sub. n. 34 di cui alla seconda memoria di parte attrice, nella quale i valori effettivi dei crediti quantificati dalla curatela derivavano da una valutazione di crediti residui in capo non solo a Parte_1 ma anche a Kid's Home, non mutandosi tuttavia il risultato finale.
Nella propria relazione il CTU ha comunque aderito all'impostazione della curatela, così rettificata, salva una precisazione in relazione ai risconti passivi, i quali, secondo quanto condivisibilmente affermato dal dott. Per_2 , costituiscono *"una posta utilizzata ai soli fini contabili, al fine di provvedere alla sospensione dei ricavi di competenza, ma non influisce nella determinazione del valore effettivo del patrimonio post scissione"* (pag. 31 CTU).

Il CTU ha poi puntualmente replicato alle deduzioni ed osservazioni del CTP, con argomentazioni che il Tribunale recepisce integralmente e che devono intendersi in questa sede espressamente richiamate, ritenendo non utilizzabili i documenti prodotti dalla convenuta nella seconda memoria ex art. 183, VI Comma, cpc., poiché si trattava di documenti non ufficiali, che la curatela ha negato di avere ricevuto dall'amministratore e che sono costituiti prevalentemente da *"documentazione contabile "ad uso interno", di estrapolazioni di situazioni contabili non definitive e riferite ad una determinata data di tutte le società coinvolte nell'operazione straordinaria e dei libri cespiti di* Parte_1 *e Kid's Home"* (pag. 34 CTU).

Il CTU ha quindi rideterminato il patrimonio di Parte_1 all'esito della scissione in 1.122.012(-).

Il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni del CTU, adeguatamente motivate e scevre da evidenti vizi logici.

Le risultanze dell'indagine contabile hanno dunque confermato che CP_1 nel redigere il progetto di scissione, ha falsificato le componenti patrimoniali della società scissa, facendo apparire che la stessa, all'esito dell'operazione, sarebbe rimasta titolare di cespiti attivi che in realtà erano stati trasferiti alla società CP_2 CP_1 ha poi rappresentato nella situazione patrimoniale crediti inesistenti o comunque non provati.

L'amministratore di Parte_1 occultando i valori di bilancio, ha esposto informazioni non veritiere, che hanno impedito ai creditori di prendere effettiva contezza della situazione patrimoniale della società, ampiamente negativa, e di valutare se opporsi all'operazione di scissione, che quindi è stata iscritta ed eseguita.

Né può sostenersi che i creditori avrebbero potuto avvalersi della responsabilità solidale della società beneficiaria ex art. 2506 ter cc posto che, nel momento in cui i creditori hanno avuto contezza dell'insufficienza patrimoniale di Parte_1 (momento che, in difetto di ulteriori elementi offerti dall'amministratore, può essere fatto coincidere con la data del fallimento, dichiarato nel 2021) , la società beneficiaria dalla scissione aveva già integralmente perso il proprio capitale sociale (come emerge dal bilancio al 2019 – doc. n. 15 di parte attrice).

E dunque, la scissione è stata congegnata in modo tale da cedere alla società beneficiaria sostanzialmente tutto l'attivo patrimoniale e lasciare alla società scissa solo le poste passive, date

Fallimenti e Società.it

prevalentemente da debiti, ma al contempo facendo figurare, nella situazione patrimoniale redatta nel progetto di scissione, una consistenza patrimoniale rassicurante per i creditori, che invece erano stati privati pressoché integralmente delle garanzie a soddisfazione dei relativi crediti e non hanno potuto soddisfarsi non solo sulla società scissa ma nemmeno sulla beneficiaria.

La redazione di una situazione patrimoniale non veritiera è quindi palese sintomo della volontà di nascondere ai creditori l'effettiva situazione patrimoniale della società scissa, impedendo loro di essere pienamente informati sugli effetti della scissione e di agire a tutela del proprio credito.

Il danno cagionato dall'operazione può quindi ritenersi pari al complessivo debito ammesso al passivo, pari a 1.063.716,00 (doc. N. 21 curatela)

Ritiene infatti il Tribunale che, qualora avessero avuto effettiva contezza della situazione patrimoniale della società scissa, i creditori avrebbero potuto agire tempestivamente nei confronti della beneficiaria *CP_2* il cui patrimonio era certamente capiente, considerando non solo i valori iscritti nel progetto di scissione ma anche quello dei cespiti falsamente iscritti in capo alla società scissa ma in realtà trasferiti alla beneficiaria.

Una conferma in tal senso si trae considerando che *CP_1* il giorno stesso della scissione, ha venduto le proprie partecipazioni in *CP_2* al prezzo di oltre tre milioni di euro, e quindi ad un prezzo assai superiore al valore contabile risultante dal progetto di scissione: la contestualità della vendita ed il prezzo ricavato (del quale solo una minima parte è stata poi riversata dai soci *CP_1* e *Per_1* nelle casse sociali) confermano che lo scopo complessivo dell'operazione era quello di sottrarre il patrimonio sociale ai creditori e distrarlo in favore della beneficiaria, consentendo ai soci di trarre un profitto dalla vendita delle loro partecipazioni nella società destinataria dell'attivo patrimoniale.

* * *

In conseguenza di quanto sin qui esposto, *Controparte_1* va condannato a versare, in favore della curatela, l'importo di 1.063.716,00, oltre a rivalutazione dalla data della scissione alla data di deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata secondo indici ISTAT sino alla data del deposito del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.

* * *

Fallimenti e Società.it

In relazione al secondo addebito, va osservato che *CP_1* non ha negato di avere fatto confluire sul suo conto una somma, pari a 109.000,00 , che doveva essere invece destinata a *Parte_1* ma ha eccepito in compensazione un proprio controcredito, derivante dai finanziamenti che afferma di avere erogato in favore della società.

L'eccezione è tuttavia tardiva, perché sollevata nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 aprile 2023, oltre il termine di decadenza ex art. 167 cpc, dovendo per l'effetto accertarsi che l'incameramento delle somme destinate alla società costituisce atto distrattivo, e non giustificato.

L'intervenuta decadenza dal proporre l'eccezione di compensazione preclude la trattazione dei profili di merito inerenti la sussistenza della postergazione ex art. 2467 cc .

* * *

Per l'effetto, *Controparte_1* va condannato a rifondere, in favore del *Parte_1* anche l'importo di euro 109.000,00, che venne riversato in più tranches dal legale della società in favore di *CP_1* (cfr. distinte di bonifico, doc. n. 19), oltre a rivalutazione dalla data dei singoli bonifici alla data di deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata secondo indici ISTAT sino alla data del presente provvedimento, e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza.

In applicazione del principio, recentemente disposto dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite secondo il quale *"la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l'obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell'art. 1709 c.c.. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall'avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l'altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto"* il convenuto va condannato a rifondere, in favore di parte attrice, anche le spese di CTP, che si reputa congruo liquidare in misura pari a quanto accordato in favore del CTU, ossia in euro 5.128 oltre accessori

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

Fallimenti e Società.it

- Accerta la responsabilità di *Controparte_1* per le condotte descritte in motivazione e, per l'effetto;
- Condanna *Controparte_1* a versare, in favore del *Parte_1*
    - l'importo di 1.063.716,00, oltre a rivalutazione dalla data della scissione alla data di deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata secondo indici ISTAT sino alla data di deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
    - l'importo di euro 109.000,00, oltre a rivalutazione dalla data dei singoli bonifici versati in favore di *CP_1* (doc. 19 di parte attrice) alla data di deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'illecito e annualmente rivalutata secondo indici ISTAT sino al deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo effettivo;
- Condanna *Controparte_1* a versare, in favore di parte attrice, le spese di lite, che liquida:
    - quanto alla fase cautelare, in euro 2.726,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
    - quanto alla fase di merito, in euro 3.600,00 per esborsi ed euro 37.951,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna *Controparte_1* a versare, in favore di parte attrice, le spese sostenute per la Consulenza Tecnica di parte, che liquida in euro 5.128 oltre accessori come per legge;
- Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di *Controparte_1*

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 settembre 2026

Il Giudice Relatore — Il Presidente

dott.ssa Lisa Torresan — dott.ssa Lina Tosi

Fallimenti e Società.it